

DELIBERA N. 108/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione
"Uniti nell'Ulivo per l'Europa"
nei confronti della società r.t.i. s.p.a. per la presunta violazione dell'articolo
5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Rete 4 "Tg4")
(27 maggio - 2 giugno 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma di Luigi Lusi e Ugo Sposetti, in qualità di legali rappresentanti dell'Associazione "Uniti nell'Ulivo per l'Europa", pervenuto in forma procedibile in data 3 giugno 2004 (prot. n. 245/EE/04/NA), nel quale viene richiesta l'adozione di misure di ripristino della parità di condizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti d'urgenza nei confronti della società R.T.I. S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali irradiati dall'emittente "Rete 4", nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno 2004, sono stati riservati spazi ad esponenti del Governo e della maggioranza, la cui presenza non è stata motivata da fatti od eventi di interesse giornalistico legato all'attualità della cronaca, con la totale assenza di rappresentanti dell'opposizione, perpetuando, nella settimana successiva alla data della delibera n. 77/04/CSP del 25 maggio 2004, volta al ripristino dell'equilibrio informativo a favore dell'esponente, l'inosservanza dei principi di parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica e dell'imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso - Ufficio*

Garanzie dell'Autorità (nota in data 3 giugno 2004, prot. n. 262/EE/04/NA), pervenute in data 5 giugno 2004 (prot. n. 277/EE/04/NA), nelle quali si eccepisce, tra l'altro, che:

1. *La delibera n. 77/04/CSP con la quale l'Autorità ha affermato il valore dell'equilibrio informativo, si riferisce al restante periodo della campagna elettorale, e non alla settimana successiva al provvedimento medesimo;*
2. *D'altra parte, nelle edizioni serali dei telegiornali del 25 e 26 maggio 2004, immediatamente precedenti alla settimana in questione, è stato dato ampio spazio a due esponenti dell'opposizione, Minniti e Boselli;*
3. *L'Associazione esponente interpreta in maniera distorta "l'equilibrio informativo": infatti, i notiziari non debbono essere confusi con i programmi di approfondimento informativo, i quali devono essere organizzati secondo forme tipiche, con la convocazione degli esponenti di tutti gli schieramenti; né d'altra parte, le posizioni del Governo possono essere assimilate con quelle della maggioranza, in quanto trattasi di attività istituzionali;*
4. *Non trova fondamento l'assunto secondo il quale gli esponenti dell'opposizione debbono essere auditi su fatti ed eventi che non interessano, direttamente o indirettamente, la loro attività ed è da escludere che le posizioni del Governo siano bilanciate da opinioni o valutazioni contrapposte;*
5. *Se, infine, esistesse tale obbligo, dovrebbe affermarsi la sussistenza anche dell'obbligo dell'opposizione di non sottrarsi alle interviste, rifiuto che si è verificato, come da supporto audiovisivo in allegato, da parte della signora Gruber e dell'on. Fassino in data 23 e 24 maggio 2004, a causa dell'appartenenza del giornalista ad una determinata fonte editoriale, quella del Tg4, per l'appunto;*

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera a) della citata delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, in quanto forza politica che presenta, con il proprio simbolo, la lista di candidati in ambiti territoriali che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata delibera n. 58/04/CSP, in materia di programmi di informazione, secondo cui *"la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda*

all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all 'attualità della cronaca';

CONSIDERATI i report contenuti nei dati del monitoraggio del Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva, trasmessi con note del Dipartimento Vigilanza e Controllo in data 7 giugno 2004 (prot. n. 1068/DVeC/04) e 9 giugno 2004 (prot. n. 1084/DVeC/04);

CONSIDERATA la delibera n. 77/04/CSP del 25 maggio 2004, con la quale l'Autorità, sulla base dei dati di monitoraggio relativi al periodo dal 26 aprile al 10 maggio 2004, riferiti alla presenza nella testata del Tg4 dei soggetti politici e istituzionali, aveva stabilito che *"la società R.T.I. S.p.A.,emittente televisiva nazionale Rete 4, deve assicurare nei notiziari un 'equa distribuzione dei tempi dell'informazione fra soggetti politici appartenenti a maggioranza e ad opposizione, al fine di ristabilire un equilibrio informativo volto a garantire l'imparzialità e la completezza dell'informazione nel corso del restante periodo della campagna elettorale;*

CONSIDERATO opportuno, ai fini di una valutazione complessiva dell'andamento della programmazione dell'informazione televisiva del Tg4, estendere l'analisi e procedere ad una verifica d'ufficio anche per il periodo dall' 11 maggio al 26 maggio 2004 e dal 4 giugno al 6 giugno 2004, non presi in considerazione nell'esposto;

RILEVATO che, sulla base dei dati a disposizione nel periodo successivo alla notifica della deliberazione n. 77/04/CSP e fino alla data del 6 giugno 2004, su un totale del tempo di parola dedicato ai soggetti politici pari al 65.32%, le forze dell'opposizione sono state presenti nei telegiornali del Tg4 per una durata pari al 3.64%, le forze politiche appartenenti alla maggioranza per il 61.67% e i soggetti istituzionali per il 34.68% , il tutto su un tempo complessivo di trasmissione pari a due ore, undici minuti e trentasette secondi;

RILEVATO, altresì, che, nel periodo dall' 11 maggio al 26 maggio 2004, su un totale del tempo di parola dedicato ai soggetti politici pari al 31.71%, le forze dell'opposizione sono state presenti nei telegiornali del Tg4 per una durata pari al 13.59%, le forze politiche appartenenti alla maggioranza per il 18.12% e i soggetti istituzionali per il 68.29%, il tutto su un tempo complessivo di trasmissione pari ad un'ora, trentasei minuti e due secondi;

RITENUTO che l'emittente televisiva non ha ottemperato a quanto disposto con la citata delibera n. 77/04/CSP, e non ha comunque garantito, nell'intero arco temporale considerato, l'imparzialità e la completezza dell'informazione, permanendo lo squilibrio informativo a danno dell'esponente;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 8, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società R.T.I. S.p.A., emittente televisiva nazionale *Rete 4*, con sede in Roma, Largo del Nazzareno, 8, cap. 00187, deve:

- assicurare nelle edizioni dei notiziari della testata giornalistica di Rete 4 sino alla conclusione del periodo di campagna elettorale precedente le votazioni del 12 e 13 giugno 2004, una distribuzione dei tempi dell'informazione fra i soggetti politici che comporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la prevalente partecipazione del soggetto politico "Uniti nell'Ulivo", al fine di stabilire un riequilibrio informativo volto a garantire l'imparzialità e la completezza dell'informazione nel corso degli ultimi giorni della campagna elettorale;

- trasmettere nell'edizione del TG4 delle ore 19.00 di giovedì 10 giugno 2004 un messaggio recante il seguente testo letterale: "Il *Tg4* non ha ottemperato alle disposizioni impartite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non ha assicurato, nel periodo di campagna elettorale compreso tra il 26 aprile e il 6 giugno 2004, i principi di parità, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione previsti dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28";

2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Dipartimento Garanzie e Contenzioso - Ufficio Garanzie - Centro Direzionale - Torre Francesco — 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

Roma, 8 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian